



**Regione
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE WELFARE

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.1

www.regione.lombardia.it

welfare@pec.regione.lombardia.it

Ai Direttori Generali ATS

LORO SEDI

Oggetto : Percorso per riammissione in collettività lavorativa dopo periodo di assenza dal lavoro per coloro che effettuano attività di cui agli allegati 1,2 e 3 del DPCM del 10 aprile 2020 così come integrate dall'Ordinanza di Regione Lombardia n. 528 del 11/4/2020.

In premessa si richiamano le disposizioni nazionali e regionali in tema di chiusura delle attività produttive ad esclusione di particolari settori /attività cui è riconosciuta la necessità per la collettività tutta come specificato nel DPCM 10 aprile 2020.

Occorre precisare che con il cessare di tali disposizioni, dovranno restare attive le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio, quali fattori di protezione all'interno dei diversi contesti sociali tra cui gli ambienti di lavoro, per i quali potranno essere declinate ulteriori indicazioni più specifiche legate ai differenti comparti produttivi.

La presente nota indica il percorso di riammissione alla attività lavorativa per quei soggetti che operano in aziende che afferiscono ai settori che proseguono l'attività ai sensi del DPCM sopra citato.

In premessa si ricorda che l'assenza per malattia, certificata secondo le modalità consuete, ha la validità temporale ivi indicata, fatto salvo eventuali proroghe legate al protrarsi del quadro clinico.

L'assenza dal lavoro per disposizione di isolamento domiciliare obbligatorio o fiduciario prevede che i MMG e i MCA all'atto della compilazione dei certificati di malattia dei soggetti interessati, appongono chiaramente in DIAGNOSI se si tratta di QUARANTENA, ISOLAMENTO FIDUCIARIO, SINDROME SIMIL-INFLUENZALE CON SOSPETTO di CORONA VIRUS, o in alternativa appongono il codice V29.0.

Documento firmato digitalmente da SALMOIRAGHI MARCO in sostituzione di CAJAZZO LUIGI

Referente per l'istruttoria della pratica: MARIA GRAMEGNA Tel. 02/6765.3118

Fermo restando quanto sopra richiamato di seguito si riassumono le fattispecie che possono presentarsi all'osservazione:

1. pazienti in **isolamento domiciliare obbligatorio**: soggetti che hanno in storia clinica l'effettuazione di un tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale risultato positivo (casi).

Dopo guarigione clinica ovvero 14 giorni di clinica silente [1], esecuzione di 2 tamponi a distanza di 24 ore: se entrambe negativi si dichiara conclusa la quarantena obbligatoria

2. pazienti in isolamento domiciliare **fiduciario**

- a. soggetti che presentano sintomatologia simil-influenzale senza evidenza di contatto con un caso: trattasi di un numero elevato di soggetti che sono stati monitorati dal MMG e per i quali non è possibile effettuare sistematicamente tampone nasofaringeo per ricerca di RNA virale. In considerazione di numerose osservazioni sul campo e dei dati di letteratura che si vanno via via producendo in questo periodo, è stato evidenziato all'ISS l'opportunità di valutare l'allungamento del tempo di osservazione durante il quale rilevare l'assenza/presenza di sintomi, da 14 a 21 o meglio 28 giorni. Ciò al fine di attuare un comportamento prudentiale laddove non vi sia la possibilità di sottoporre tutti i soggetti in isolamento fiduciario all'esecuzione di test per la ricerca di SARS-CoV-2, e stante l'attuale indicazione di non utilizzo dei test sierologici per indicare un soggetto *guarito e non più infettivo*.

- b. contatti di *caso*, accertato o sospetto, sintomatici, senza effettuazione del test (stante la numerosità in periodo epidemico) e per i quali è disposto l'isolamento domiciliare.

Conclusa la sorveglianza con sintomatologia assente continuativamente da almeno 14 giorni, il MMG richiede alla ATS l'esecuzione di un tampone nasofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2; con risultato negativo si conclude l'isolamento fiduciario con ripresa dell'attività lavorativa. L'isolamento domiciliare, disposto da MMG prosegue fino a tale comunicazione.

In caso di risultato positivo il soggetto rientra nella categoria 1.

Da ultimo si precisa che con la ripresa dell'attività lavorativa di una azienda sottoposta a fermo per disposizione nazionale/regionale di contenimento dell'epidemia di COVID-19, salvo diverse disposizioni nazionali, non può essere richiesta certificazione/autocertificazione di assenza di malattia da parte del datore di lavoro.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE

LUIGI CAJAZZO

[1] Assenza di febbre da tre giorni e < 22 atti respiratori/minuto

Referente per l'istruttoria della pratica: MARIA GRAMEGNA Tel. 02/6765.3118